



## CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO TRIENNIO ACCADEMICO 2024/2027

tra

la delegazione di parte pubblica composta da:

il Presidente

il Direttore

e la delegazione di parte sindacale composta da:

l' R.S.U.;

i rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del C.C.N.L.;

stipulano quanto segue

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art.1 – Oggetto, finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto disciplina le materie indicate dal CCNL 18.1.2024, Parte comune, Titolo II Relazioni sindacali e Sezione AFAM Titolo I Relazioni sindacali art. 149, d'ora in avanti definito CCNL, in attuazione del contratto integrativo Nazionale AFAM 2024/2027 del 4.4.2024.

2. Il presente Contratto Integrativo è finalizzato a contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati a vantaggio della collettività; migliorare la qualità delle decisioni assunte; sostenere la crescita professionale, la valorizzazione e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa; attuare la garanzia di sicure condizioni di lavoro.

3. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, amministrativo e tecnico in servizio presso il Conservatorio di Udine.

4. Il presente contratto ha durata triennale accademica 2024/2025-2025/2026-2026/2027, ha validità con la sottoscrizione, gli effetti decorrono dal 1/11/2024, e conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo contratto fermo restando eventuali modifiche e/o integrazioni che le parti richiedano di apporre anche a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

5. Entro 5 giorni dalla sottoscrizione, il Direttore dispone la pubblicazione sul sito web del Conservatorio. Eventuali rilievi da parte dei Revisori dei Conti saranno tempestivamente trasmessi alla parte sindacale, di regola entro cinque giorni, al fine della riapertura della contrattazione.

6. Per i contenuti non espressamente richiamati nel presente contratto si fa riferimento ai contratti nazionali ed alla normativa vigente in materia.

#### Art. 2 Interpretazione autentica

1. In caso di controversie sull'interpretazione o applicazione del presente contratto la procedura di interpretazione autentica sarà attivata entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta dalla parte interessata e dovrà concludersi entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. La richiesta dovrà essere formulata in forma scritta e dovrà contenere una sintetica descrizione dei fatti che hanno determinato la controversia. Le decisioni assunte saranno rese operative entro 5 giorni dalla conclusione dell'accordo sottoscritto dalle parti. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa.



## TITOLO II

### RELAZIONI SINDACALI

#### CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI

#### **Art. 3 – Prerogative sindacali: informazione al personale, agibilità, patronato, permessi**

1. La RSU e le OO.SS. hanno diritto ad avere un apposito albo nella sede del Conservatorio per affiggere materiale inerente la relativa attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro. La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale, e di normale transito da parte del personale in servizio. La RSU e le OO.SS. esercitano il diritto di affissione, senza preventiva autorizzazione del Direttore, assumendone la relativa responsabilità. La gestione è affidata alle sigle sindacali.

2. Il Conservatorio provvede, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, ad attivare una bacheca R.S.U. elettronica sul proprio sito web, con le medesime finalità di cui sopra. La bacheca avrà un accesso riservato ai dipendenti del Conservatorio.

3. La R.S.U. esercita il diritto di pubblicazione sulla bacheca elettronica senza preventiva autorizzazione del Direttore, assumendosene la relativa responsabilità.

4. L'accesso alla pubblicazione nella bacheca online viene consentito attraverso l'assegnazione alla R.S.U. di un account funzionale e della relativa password.

5. Le condizioni di utilizzo della rete sono disciplinate dai regolamenti interni del Conservatorio.

6. La R.S.U. può utilizzare il proprio account funzionale, per inviare materiale inerente le relative attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro ai lavoratori dell'Istituto, tramite il loro account personale ed agli organi, agli uffici, a specifiche deleghe direttoriali, ad altre categorie attraverso il loro account funzionale.

7. Per gli adempimenti strettamente connessi alla sua funzione, alla R.S.U. è consentito l'utilizzo, di volta in volta concordato con il Direttore, di un apposito locale idoneo alle riunioni e temporaneamente libero da attività. È altresì consentito l'uso del telefono, e della fotocopiatrice nonché l'uso del PC, compreso l'utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche dell'Istituto, previa autorizzazione del Direttore e compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici.

8. Gli Istituti di Patronato Sindacale hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro su tutte le materie previste dalla normativa vigente.

9. Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza compromettere il normale svolgimento del lavoro e dell'attività didattica, all'interno dell'Istituzione è consentito ai lavoratori di raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria Organizzazione sindacale, secondo quanto disposto dallo Statuto dei Lavoratori.

10. I membri della R.S.U., per l'espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, giornalieri od orari, da ripartire equamente tra le unità R.S.U. presenti.

11. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, con le modalità e per le finalità previste dal CCNQ in vigore (CCNQ 4.12.2017 e s.m.i. coordinato con CCNQ 30.11.2023).

12. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Direttore:

12.1 dalle segreterie delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza;

12.2 direttamente dalla R.S.U., per la quota di sua spettanza.

13. La comunicazione va resa di norma almeno 48 ore prima dell'utilizzo del permesso. La concessione dei permessi si configura come atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di lavoro.

#### **Art. 4 – Assemblee sindacali**



1. I dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali d'istituto, per complessive n. 10 ore ciascuno in ciascun anno accademico, senza decurtazione della retribuzione.

2. Per ciascuna categoria di personale (docenti e tecnico-amministrativo) non possono essere tenute più di due assemblee al mese. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami finali.

3. Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno su materie d'interesse sindacale e del lavoro comunicate al Direttore, singolarmente o congiuntamente:

3.1 da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto;

3.2 dalla R.S.U. nel suo complesso;

3.3 dalla R.S.U. congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto.

4. Le OO.SS. fanno pervenire al Direttore l'informativa – data, ordine del giorno, durata ed eventuale partecipazione di soggetti sindacali esterni – con un preavviso di almeno 7 giorni. Il Direttore provvede a mettere a disposizione un locale idoneo.

5. In caso di indizione di assemblea sindacale in orario di lavoro, il Direttore rileva anticipatamente l'adesione del personale in servizio al fine di assicurare il rispetto delle norme relative ai servizi essenziali.

6. In caso di assemblea sindacale in cui è coinvolto il personale tecnico-amministrativo e la cui partecipazione sia totale, il Direttore assicura il contingente minimo di Operatori necessari ad assicurare la sicurezza dell'Istituto che viene quantificato in 3 unità di cui 1 al centralino. La scelta dei nominativi da parte del Direttore avverrà secondo i seguenti criteri di priorità: a) non partecipazione da parte di un lavoratore; b) disponibilità del lavoratore; c) rotazione, in ordine alfabetico, a partire da una lettera estratta.

7. La dichiarazione di partecipazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale. Nel caso di assenza per sopravvenuta malattia o per altro motivo sempre manifestatosi dopo la dichiarazione di partecipazione non si terrà conto del calcolo per il monte ore.

8. Il Direttore, in caso di indizione di assemblea sindacale in cui è coinvolto il personale docente, dichiara la sospensione delle attività didattiche dei soli corsi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea.

9. Si riconosce alla R.S.U. il diritto di organizzare referendum. L'Amministrazione assicurerà i mezzi e le agibilità necessarie allo svolgimento della consultazione tra i lavoratori.

#### **Art.5 – Diritto di sciopero, servizi essenziali garantiti, precettazione.**

1. Ai lavoratori è garantito il diritto di sciopero secondo la normativa vigente. In caso di sciopero la Parte Pubblica attua le necessarie iniziative d'informazione all'utenza. Ai lavoratori non viene richiesto di manifestare la propria volontà di adesione all'azione di sciopero.

2. Secondo quanto previsto dalle leggi 146/1990 e 83/2000 e successive modificazioni, in caso di sciopero, il servizio deve essere garantito in presenza delle particolari e specifiche situazioni sottoelencate:

2.1 Svolgimento di esami finali: docenti coinvolti nell'attività, 1 unità di area 2 o 3, 2 unità di area 1;

2.2 pagamento degli stipendi: 1 unità di area 2 o 3, 2 unità di area 1.

3. Al di fuori delle specifiche situazioni citate non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero e/o assemblea. In caso di necessità l'individuazione del personale non docente da mantenere in servizio avviene a rotazione.

#### **Art. 6 – Sistema delle relazioni sindacali di istituto**

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione ed i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti.

2. Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali:



2.1 partecipazione: che si realizza attraverso i seguenti strumenti:

2.1.1 informazione;

2.1.2 confronto;

2.1.3. organismi paritetici di partecipazione

3. contrattazione integrativa: che si realizza attraverso la sessione negoziale finalizzata alla sottoscrizione dei contratti sulle materie previste dall'art.149 del CCNL

4.I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono:

- per la Parte Pubblica la delegazione nominata dal Consiglio di amministrazione

- per la Parte Sindacale le RSU elette all'interno dell'istituzione a rappresentanza ciascuna dell'intero personale; le OO.SS. firmatarie del CCNL vigente. I delegati sindacali rappresentanti di un sindacato dei lavoratori presso l'Istituto devono essere formalmente accreditati dal segretario dell'organizzazione sindacale, territoriale o nazionale.

5. La comunicazione e la trasmissione di documenti tra le parti avviene mediante posta elettronica semplice.

#### **Art. 7 – Partecipazione: l'informazione**

1. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, la parte pubblica trasmette ai sensi dell'art. 5 del CCNL l'informazione dei dati ed elementi conoscitivi ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione previste dall'art. 149 comma 3 lett. b) e comma 4, comma 8, lett. b) del CCNL in particolare a conclusione dell'attività di programmazione degli Organi di governo.

2. Sono oggetto di informazione, a livello di istituto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del CCNL i dati relativi alla distribuzione degli organici, ai contratti atipici, e allo stato di attuazione del processo di riforma delle istituzioni, nonché ove richiesto dalla parte sindacale ai sensi dell'art. 6 comma 5, gli esiti del confronto e della contrattazione.

3.Nel caso previsto nel comma 8 dell'art. 8 del CCNL la Parte pubblica informerà i soggetti sindacali dei rilievi dell'organo di controllo per la ripresa delle trattative.

#### **Art. 8 – Partecipazione: il confronto**

1. E' materia di confronto a livello di istituzione quanto previsto all'art. 149 comma 8, lett. b) del CCNL:

1.1 i criteri generali per l'adattamento delle tipologie dell'orario del personale tecnico e amministrativo alle esigenze delle singole istituzioni

1.2 i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi.

2. Il confronto si attiva con la trasmissione da parte pubblica dell'informazione sugli argomenti oggetto di confronto. Le parti si incontrano se richiesto dai soggetti sindacali, anche singolarmente, entro 5 giorni dall'informazione.

3. Il confronto può essere richiesto anche dalla Parte pubblica contestualmente all'invio dell'informazione.

4. Gli incontri per il confronto sono sempre formalmente convocati dalla Parte pubblica e dopo il primo incontro vengono concordati tra le parti.

5. I componenti della Parte pubblica o della R.S.U. impossibilitati a partecipare alle riunioni ne danno tempestivamente comunicazione. In mancanza della competente Parte pubblica o della maggioranza della R.S.U. la riunione deve essere rinviata.

6. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri per il confronto non può essere superiore a quindici giorni.

7. Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

#### **Art. 9 – Partecipazione: Organismi paritetici di partecipazione**



1. Gli organismi paritetici di partecipazione a livello di istituzione sono:

1.1 Il Comitato Unico di Garanzia (CUG); di cui alla legge 4 novembre 2010 n. 183

2. Agli organismi paritetici sono attribuite le competenze definite dalla legge e dai contratti e sono regolati da appositi regolamenti concordati dalle parti ove previsto.

#### **Art.10 – Contrattazione integrativa**

1. E' materia di contrattazione integrativa a livello di istituzione quanto previsto all'art. 149 comma 3, lett.b) e comma 4, del CCNL:

1.1 i criteri generali per l'utilizzazione del fondo d'istituto;

1.2 i criteri generali per corrispondere compensi accessori finanziati nell'ambito della programmazione accademica e delle convenzioni ed accordi fra l'istituzione accademica ed altre istituzioni, enti pubblici e privati, a livello nazionale ed internazionale (conto terzi);

1.3 i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;

1.4 le modalità e i criteri di applicazione dei diritti sindacali, ivi compresi i diritti di assemblea, di affissione all'albo e di utilizzo dei locali, nonché i contingenti di personale previsti dall'art.2 dell'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, ferme restando la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art.4 del CCNQ 4.12.2017 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali;

1.5 l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

1.6 i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);

1.7 i criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

1.8 gli importi dell'indennità di specifiche responsabilità di cui all'art. 161 (indennità di specifiche responsabilità);

2. La Parte pubblica convoca la parte sindacale per l'avvio della sessione negoziale non prima di 5 giorni dall'invio dell'informazione e della proposta di contrattazione integrativa d'Istituto. Tale riunione costituisce formale inizio delle trattative.

3. Gli incontri per le trattative sono sempre formalmente convocati dalla Parte pubblica e dopo il primo incontro vengono concordati tra le parti.

4. I componenti della Parte pubblica o della R.S.U. impossibilitati a partecipare alle riunioni ne danno tempestivamente comunicazione. In mancanza della competente Parte pubblica o della maggioranza della R.S.U. la riunione deve essere rinviata.

5. In caso di rilievi da parte dell'organo preposto al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, la Parte pubblica provvederà alla ripresa della trattativa entro i cinque giorni previsti dall'art.8 comma 8 del CCNL.

6. All'avvio di contrattazione le parti comunicano la composizione delle proprie delegazioni trattanti.

7. Di ogni incontro viene redatto un verbale sintetico.

8. Entro 5 giorni dalla sottoscrizione, il Direttore dispone l'affissione di copia del contratto all'Albo sindacale e la pubblicazione sul sito istituzionale del Conservatorio.

9. Con apposito contratto d'istituto annuale viene disciplinata la materia riguardante il comma 1 punto 1.1. del presente articolo in quanto i criteri di utilizzo del fondo e la relativa cambiano annualmente in relazione agli obiettivi prefissati dall'istituzione.

#### **Art. 11 – Verifica**

1. La verifica è disciplinata dall'art. 8 comma 10 del CCNL



2. Ogni anno sono previsti due incontri, da convocarsi su richiesta della RSU, su temi specifici e sensibili per il personale allo scopo di garantire un reciproco ed ampio patrimonio conoscitivo delle esigenze dei lavoratori e dell'amministrazione.

### TITOLO III

#### DIRITTO ALLO STUDIO, FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

##### **Art. 12 – Criteri generali per la fruizione di permessi per il diritto allo studio relativamente al personale tecnico ed amministrativo.**

1. Ferma restando la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 3, D.P.R. 23.08.1988, n. 395 ed in attesa che la materia sia oggetto di specifica contrattazione integrativa a livello nazionale, possono usufruire di detti permessi, nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun anno solare, i dipendenti in servizio con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato con incarico annuale, nella misura non superiore alla soglia del tre per cento della dotazione organica di diritto.

##### **Art. 13 – Linee di indirizzo per la realizzazione dei piani di aggiornamento e formazione del personale e criteri generali per la scelta del personale da impegnare in tali piani**

1. La partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento costituisce un diritto per tutti i lavoratori del Conservatorio, in quanto funzionale alla piena realizzazione ed allo sviluppo delle singole professionalità e con ricaduta sulla produttività dell'intero organismo accademico.

2. Al fine di garantire la formazione in servizio l'Amministrazione individua annualmente, in occasione del bilancio previsionale, i settori di intervento; la formazione è resa attraverso l'organizzazione di specifici corsi in sede ovvero attraverso la partecipazione ai corsi organizzati da strutture ed enti esterni specializzati, assicurando la formazione più ampia possibile.

3. Il Direttore, salvo oggettive esigenze di servizio che lo impediscano, autorizzerà la frequenza ai corsi che si svolgono in orario di servizio, ovvero considererà tale frequenza come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi. La frequenza dei corsi attivati dall'Istituzione è considerata vincolante ed obbligatoria per il personale in servizio che non abbia già delle competenze consolidate.

4. In particolare relativamente al personale tecnico - amministrativo:

4.1 Per il Direttore amministrativo ed il Direttore di Ragioneria (EQ) e i Funzionari (area 3): argomenti specialistici nei settori di competenza.

4.2 Per gli Assistenti (area 2): conoscenza delle novità legislative e relativa applicazione nell'ambito del lavoro; uso delle nuove tecnologie; lingua inglese.

4.3 Per gli Operatori (area 1): corsi pronto soccorso e addetti emergenza; compiti e responsabilità del proprio profilo professionale; elementi di informatica; elementi di lingua inglese.

5. Per il personale docente: informatica; lingua inglese.

6. Per tutto il personale: corsi in materia di sicurezza sul lavoro, anticorruzione, privacy.

### TITOLO IV

#### Attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro

##### **Art. 14 - Campo di applicazione**

1. L'Istituto dà concreta applicazione a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. mediante affidamento a ditta specializzata della gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. L'amministrazione organizza periodici corsi di formazione e aggiornamento rivolto al personale incaricato, del pronto soccorso e della gestione delle emergenze, di Preposto.

3. L'amministrazione organizza periodici corsi di formazione per tutti i dipendenti in materia di sicurezza ai sensi dell'Accordo Stato regioni 2025.

##### **Art. 15 - Servizio di prevenzione e protezione**

1. Il Conservatorio ha individuato il Responsabile del servizio prevenzione e protezione in un esperto esterno che si occupa di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa.



2. Il Conservatorio ha individuato il Medico competente che sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute.

3. Il Conservatorio ha organizzato il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, un assistente quale Preposto e gli Operatori quali addetti alle emergenze, al primo soccorso, all'evacuazione e all'antincendio.

#### **Art. 16 - Il Documento di valutazione dei rischi**

1. Il Conservatorio ha elaborato il Documento di valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, del medico competente, e consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

#### **Art. 17 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi**

1. Il Conservatorio indice una volta all'anno una riunione di protezione/prevenzione dai rischi, alla quale partecipano il Presidente o un suo rappresentante, che la presiede, il RSPP, il medico competente il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

#### **Art. 18 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è designato dalla RSU al suo interno o eletto dall'assemblea del personale dell'istituto al suo interno che sia disponibile e possieda le necessarie competenze o sia disponibile ad acquisirle attraverso la frequenza di un apposito corso.

2. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.

3. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.

4. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può accedere liberamente agli ambienti di lavoro per verificarne le condizioni di sicurezza e presentare osservazioni e proposte in merito.

5. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è consultato su tutte le materie previste dal d.lgs 81/2008 articoli 47,48 e 50.

6. Nel corso della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni.

7. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

### **TITOLO V – Lavoro agile**

#### **Art. 19 - Confronto sul lavoro agile**

1. Le parti danno atto di un confronto su quanto disposto dall'art.149 c.8 lett.b.2 del CCNL 18.1.2024 sulla possibilità di accesso al lavoro agile. Questa modalità lavorativa è prevista dal Conservatorio all'interno del PIAO.

### **TITOLO VI – Diritti e obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro e all'orario T.A.**

#### **Art. 20 - Flessibilità oraria**

1. Al personale amministrativo viene riconosciuta una flessibilità oraria di mezz'ora con recupero entro le 48 ore o entro la settimana lavorativa. Tale flessibilità viene esercitata dal personale senza necessità di ulteriore formalità se non la regolare timbratura mediante rilevatore delle presenze.

2. Viene riconosciuta una flessibilità oraria pari a 1 ora su richiesta documentata al personale amministrativo che:

2.1 usufruisce dei permessi di cui all'art.33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

2.2 si trova in particolari condizioni di salute certificate, con necessità di seguire particolari cure o terapie;

2.3 ha cura di minori di 16 anni.



**TITOLO VII - Disposizioni transitorie e finali**

**Art. 21 – Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente contratto entra in vigore dall'a.a.2024/2025, dalla data di sottoscrizione del presente contratto
2. Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia all'Accordo per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro sottoscritto in data 26/1/2024, ai contratti nazionali e alla normativa vigente in materia,

**Udine, 10/9/2025**

Per la delegazione di parte pubblica	Firme	Per la delegazione di parte sindacale	Firme
		RSU	=====
			=
IL DIRETTORE F.TO M.O BEPPINO DELLE VEDOVE	FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 39 DEL 1993	COMPONENTE DIMISSIONARIO	
IL PRESIDENTE F.TO AVV.GUGLIELMO PELIZZO	FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 39 DEL 1993	F.TO PROF. STEFANO CERRATO	FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 39 DEL 1993
		F.TO SIG.RA IDA MOSCATELLI	FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 39 DEL 1993
		OO.SS.	=====
			=
		F.TO SIG.MARCO DURI AVIG FLC CGIL AFAM	FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 39 DEL 1993
		F.TO PROF.VINCENZO NINCI UNAMS AFAM	FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 39 DEL 1993
		F.TO SIG.RA MARIA FORTUNATA SIRNA SPINELLA CISL AFAM	FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 39 DEL 1993
		SNALS CONFSAL AFAM	
		F.TO PROF. ETTORE MICHELAZZI ANIEF	FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 39 DEL 1993